

## **Statuto**

**Federalberghi Terme**

**(sindacato italiano delle località e delle imprese termali e del benessere)**



## Articolo 1

### Costituzione

1. È costituito - ad iniziativa della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - il sindacato italiano delle località e delle imprese termali e del benessere, denominato in forma abbreviata Federalberghi Terme.

## Articolo 2

### Natura

1. Il sindacato ha natura giuridica di associazione non riconosciuta.

## Articolo 3

### Durata

1. La durata del sindacato è a tempo indeterminato.

## Articolo 4

### Sistema organizzativo

1. Il sindacato aderisce alla Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, di seguito denominata in forma abbreviata Federalberghi, della quale accetta lo statuto ed il codice etico, che costituiscono parte integrante del presente statuto ed ispirano e vincolano il comportamento di ogni associato.

2. Il sindacato assume il ruolo di soggetto costituente il sistema organizzativo di Federalberghi ed esercita le funzioni che lo statuto della stessa attribuisce ai sindacati nazionali.

3. Il sindacato adotta un proprio codice etico che costituisce parte integrante del presente statuto ed ispira e vincola il comportamento di ogni associato. Il codice etico è approvato dall'Assemblea ordinaria entro un anno dalla costituzione del sindacato.

## Articolo 5

### Sede

1. Il sindacato ha sede a Roma, in via Toscana 1.

## Articolo 6

### Scopi

1. Il sindacato provvede, in coordinamento con la Federalberghi, alla rappresentanza ed alla tutela degli interessi particolari espressi dai soci in relazione alle attività termali e del benessere e alle località termali, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previsti dallo statuto di Federalberghi per le diverse componenti del sistema organizzativo federale.

2. In vista di tale scopo, il sindacato è impegnato in particolare nelle seguenti attività:

- a) rappresentare gli interessi dei soci nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali territoriali, nazionali, europee ed internazionali;
- b) promuovere lo sviluppo dell'offerta termale e del benessere nonché il riconoscimento del ruolo sociale delle attività svolte dai soci;
- c) svolgere attività di tutela, consulenza, assistenza e promozione in favore dei soci;
- d) promuovere e organizzare iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale dei soci e degli addetti del settore; promuovere la partecipazione ad analoghe iniziative di formazione intraprese da terzi;
- e) sottoscrivere accordi con le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'articolo 24 dello statuto;
- f) svolgere nell'interesse della categoria attività scientifica e sistematica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di carattere economico, sociologico, medico, culturale e tecnico, realizzando

le attività necessarie per una più approfondita e anticipata conoscenza interpretazione e previsione dei fenomeni generali di sviluppo del settore;

g) designare e nominare propri rappresentanti in tutti i consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;

h) predisporre servizi di assistenza in favore dei soci, anche avvalendosi di strutture specializzate convenzionate;

i) avviare, partecipare, finanziare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni, consorzi od enti, di qualsiasi natura giuridica, anche sovranazionali, nonché compiendo operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie o creditizie;

l) perseguire la massima coesione all'interno della categoria, anche attraverso manifestazioni di carattere sociale tendenti ad instaurare un rapporto proficuo tra gli operatori, improntato al reciproco rispetto ed alla applicazione dei principi generali permeanti il presente statuto;

m) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi e disposizioni di Autorità pubbliche, o da deliberazioni dei propri organi.

3. Il sindacato non persegue finalità di lucro e non ha vincoli con partiti o movimenti politici o associazioni confessionali.

## Articolo 7

### Soci

1. Possono chiedere di associarsi a Federalberghi Terme tutti coloro, associazioni, enti, persone fisiche o giuridiche, che esercitino o rappresentino attività economiche nel settore termale e del benessere e, in particolare:

a) organizzazioni aderenti a Federalberghi i cui soci operino su mercati in cui le attività termali e del benessere abbiano significativa rilevanza;

- b) associazioni territoriali delle imprese termali e del benessere;
- c) imprese termali e del benessere;
- d) aziende turistico ricettive che gestiscano impianti termali o comunque operino nel settore del turismo termale e del benessere.

2. Per l'adesione dei soci di cui alla lettera b) del comma 1, è richiesto il parere favorevole preventivo della Federalberghi; qualora aderiscano a tali associazioni anche attività turistico ricettive, esse devono contestualmente presentare richiesta di adesione all'associazione aderente a Federalberghi competente per territorio, ove esistente, salvo deroghe che devono essere di volta in volta autorizzate dalla stessa.

3. Per l'adesione dei soci di cui alla lettera c) del comma 1, è richiesto il parere favorevole preventivo dell'associazione territoriale delle imprese termali e del benessere aderente a Federalberghi Terme competente per territorio, ove esistente.

4. Per l'adesione dei soci di cui alla lettera d) del comma 1, è richiesto il parere favorevole preventivo dell'associazione aderente a Federalberghi competente per territorio, ove esistente; per tale categoria di soci, l'adesione al sindacato comporta - in ogni caso - l'automatica e contestuale adesione alle diverse componenti del sistema organizzativo di Federalberghi, con assunzione dei relativi diritti e doveri.

5. Il socio che controlli più di un'attività che rientra nella sfera di competenza del sindacato è tenuto ad associarle tutte.

6. Possono inoltre aderire, in qualità di socio aggregato, gli enti e gli operatori che esercitano un'attività economica collegata al turismo termale e del benessere.

7. La qualifica di socio aggregato non consente l'esercizio dell'elettorato attivo né di quello passivo.

8. Per associarsi occorre presentare domanda scritta, con espressa dichiarazione di accettazione del presente statuto, allegando la documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti. Sulla domanda delibera inappellabilmente il Consiglio Direttivo.

## Articolo 8

### Stato di socio

#### 1. L'adesione al sindacato comporta l'obbligo:

- a) di accettare e di osservare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni e alle direttive adottate in materia sindacale dagli Organi statutariamente previsti;
- b) di consultarsi e prestarsi mutua collaborazione nello studio e nella trattazione dei problemi di comune interesse;
- c) di consultare il sindacato e uniformarsi alle sue direttive prima di adottare deliberazioni su argomenti che involgano questioni di principio e possano comunque pregiudicare gli interessi generali delle imprese rappresentate;
- d) di non aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità analoghe o incompatibili con quelle perseguite dal sindacato; il Consiglio Direttivo è competente a deliberare per i casi di incompatibilità o di analogia dei fini e ad autorizzare eventuali deroghe;
- e) di versare i contributi associativi.

## Articolo 9

### Cessazione dello stato di socio

#### 1. Lo stato di socio viene a cessare:

- a) per recesso, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto a partire dal secondo esercizio successivo;
- b) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di mancato pagamento dei contributi entro i termini stabiliti, di grave o ripetuta violazione delle norme del presente statuto, di gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale del Sindacato, di perdita dei requisiti in base ai quali è

avvenuta l'ammissione; avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica all'Assemblea, che lo esamina e decide in via definitiva nella sua prima riunione;

c) per decadenza automatica, nel caso in cui venga meno uno dei requisiti previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7;

d) per cessazione definitiva dell'attività.

2. La cessazione dello stato di socio non esonera dal rispetto degli impegni finanziari assunti e comporta comunque la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

## Articolo 10

### Organi

1. Sono organi di Federalberghi Terme:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. In caso di commissariamento disposto dalla Federalberghi, gli organi sociali, ad eccezione dell'Assemblea, decadono ed i relativi poteri sono assunti dal commissario.

## Articolo 11

### L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai soci del sindacato. Se il socio è una persona giuridica o un'associazione, ha diritto ad intervenire in Assemblea il rappresentante legale o un suo delegato.

2. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Inoltre a ciascun socio è attribuito, in ragione del complesso dei contributi dovuti e corrisposti al sindacato nel corso dell'esercizio precedente la data di convocazione della riunione assembleare, un ulteriore voto per ogni 1.000,00 euro, fermo restando

che a nessun socio può essere attribuito più del 49% dei voti attribuibili sulla base dei contributi complessivamente addebitati ai soci. La frazione di voto si arrotonda all'unità immediatamente inferiore o superiore, a seconda, che superi o meno la metà di un voto.

3. L'esercizio del diritto di voto è subordinato all'integrale pagamento dei contributi dovuti, entro i termini stabiliti.

4. Al socio ammesso nel corso dell'esercizio in cui si svolge l'Assemblea è attribuito un voto.

5. In caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea è consentita la delega dei propri voti ad altro socio. La delega può essere conferita solo per singole assemblee. Nessun socio può essere portatore di più di cinque deleghe, oltre la propria, fermo restando che nessun socio può rappresentare in Assemblea più del 49% dei voti attribuibili sulla base dei contributi complessivamente addebitati ai soci, inclusi i propri.

6. Il presidente, coadiuvato dai vicepresidenti, verifica il diritto di esercizio delle prerogative spettanti ai soci in sede di assemblea. È inoltre sua facoltà sottoporre casi particolari all'assemblea stessa.

## Articolo 12

### Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) determina gli indirizzi di carattere generale dell'azione del sindacato, in armonia con le direttive della Federalberghi - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo;

b) delibera in merito alla relazione annuale sull'attività svolta dal sindacato;

c) approva annualmente il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo, economico e finanziario, secondo le disposizioni di legge ed adotta le deliberazioni conseguenti;

d) delibera sulla proposta del Consiglio Direttivo relativa ai contributi associativi;

- e) elegge, a scrutinio segreto, il Presidente del sindacato e il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - f) elegge, a scrutinio segreto, un numero compreso tra 4 e 10 membri del Consiglio Direttivo; risultano eletti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti; in caso di parità di voti tra più candidati, si procede al ballottaggio;
  - g) delibera sulle mozioni, interpellanze o interrogazioni che vengano iscritte nell'ordine del giorno, e su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno;
  - h) svolge tutte le altre funzioni ad essa demandate dalla legge o dal presente statuto.
3. L'Assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie e delibera sullo scioglimento del sindacato.

### Articolo 13

#### Assemblea ordinaria e straordinaria - Convocazioni - Deliberazioni

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, normalmente entro il mese di giugno. Il Presidente convoca inoltre l'Assemblea ordinaria quando il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci ne facciano richiesta motivata contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata quando il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci ne facciano richiesta motivata contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
3. Il Presidente provvede alla convocazione entro quindici giorni dalla ricezione della domanda. In caso di inerzia del Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione avviene a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere

inviata anche via telefax o a mezzo di posta elettronica fino ad otto giorni prima della data della riunione.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

#### Articolo 14

##### Validità dell'Assemblea - Deliberazioni

1. L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, quando siano presenti tanti membri che rappresentino la metà più uno dei voti complessivamente spettanti ai soci;

b) in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorse due ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei voti presenti nella singola sessione. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

3. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa.

4. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida un metodo diverso e fatti salvi i casi diversamente regolati dal presente Statuto.

5. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di soci che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi spettanti alla totalità dei soci. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più di uno dei voti rappresentati in Assemblea.

6. L'adesione alla Federalberghi non può costituire oggetto di modifica statutaria.

7. Per lo scioglimento del sindacato è necessario il voto favorevole di almeno il 75% dei voti complessivi spettanti alla totalità dei soci.

## Articolo 15

### Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente del sindacato;
- b) i vicepresidenti del sindacato;
- c) un numero massimo di 12 componenti, eletti dall'Assemblea, a scrutinio segreto;
- d) un numero non superiore a 2 componenti, cooptati dal Consiglio stesso, su proposta del Presidente.

## Articolo 16

### Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo:

- a) nell'ambito del programma di azione approvato dall'Assemblea, indirizza e dirige l'attività sociale e ne controlla i risultati;
- b) formula le direttive per lo sviluppo e l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi;
- c) redige annualmente la Relazione sull'attività svolta dal sindacato, nonché, su proposta del Tesoriere, il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'Assemblea;
- d) propone all'Assemblea la misura dei contributi associativi;
- e) delibera criteri, modalità e termini per la riscossione dei contributi associativi; promuove le iniziative necessarie per il recupero dei crediti nei confronti degli associati inadempienti;
- f) può richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, fissandone l'ordine del giorno;
- g) provvede, su proposta del Presidente, alla designazione dei rappresentanti del sindacato in tutti gli Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;

- h) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare ed in genere su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- i) può costituire delegazioni territoriali del sindacato, determinandone l'area territoriale di competenza;
- l) può cooptare - su proposta del presidente - sino ad un massimo di 2 membri del Consiglio stesso;
- m) può istituire al proprio interno comitati incaricati di istruire le attività di competenza del Consiglio stesso;
- n) ha la custodia del patrimonio sociale e provvede alla gestione del fondo comune;
- o) delibera sulle eventuali azioni giudiziarie attive e passive;
- p) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- q) delibera su tutti gli atti di ordinaria amministrazione non previsti specificatamente nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;
- r) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberazioni degli Organi competenti e promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini statutari e per favorire la partecipazione degli aderenti alla vita del sindacato.
- s) elegge tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, un Vicepresidente con funzioni di Tesoriere.

## Articolo 17

### Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte all'anno ovvero su richiesta della metà più uno dei suoi componenti o per iniziativa del Presidente.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente, o in caso di sua inerzia dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per mezzo di posta elettronica certificata spedita almeno dieci giorni prima

della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata anche via telefax e posta elettronica fino a cinque giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

3. Le riunioni, presiedute dal Presidente, si intendono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto a voto.

4. Ciascun membro dispone di un voto e le deliberazioni sono prese con il consenso della metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, fatti salvi i casi diversamente regolati dal presente Statuto.

6. Possono partecipare alle riunioni, su invito del Presidente, come uditori, anche persone estranee al Consiglio, senza diritto di voto.

## Articolo 18

### Il Presidente

1. Il Presidente del sindacato è eletto dall'Assemblea, tra i soci aventi diritto a voto. L'elezione avviene per scrutinio segreto, a maggioranza semplice.

2. A tal fine il Consiglio Direttivo nomina una commissione di designazione di tre membri della quale non può far parte il Presidente in carica. La commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni raccolte dalla base degli associati che esso fa proprie e sottopone a sua volta alla assemblea per la votazione.

3. Al Consiglio Direttivo devono comunque essere sottoposte le indicazioni appoggiate da soci che rappresentino più del trenta per cento dei voti spettanti alla totalità dei soci.

4. Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- b) convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

- c) ha la legale rappresentanza del sindacato di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma a tutti gli effetti di legge e statutari;
- d) provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed al coordinamento dell'attività sociale;
- e) sovrintende all'amministrazione ordinaria e straordinaria del sindacato, mantenendosi nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio per ciascun capitolo e vigila sull'andamento delle attività;
- f) nomina tra i componenti del Consiglio Direttivo il Vice Presidente Vicario;
- g) può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;
- h) rappresenta le istanze del sindacato all'interno del Consiglio Direttivo della Federalberghi;
- i) in caso di motivata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo allo stesso nella prima riunione successiva, al fine di ottenere la ratifica del proprio operato;
- l) attua le delibere concernenti la nomina o designazione di rappresentanti del sindacato.

## Articolo 19

### I Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione del sindacato e operano con sua delega nell'ambito delle responsabilità a ciascuno di essi affidate.

## Articolo 20

### Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea. Il Collegio nomina tra i propri membri il Presidente.

2. Il Collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria del sindacato e ne riferisce all'Assemblea con relazione scritta sul rendiconto consuntivo di ciascun anno.

3. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

## Articolo 21

### Commissioni consultive

1. Il Consiglio Direttivo può costituire, su proposta del Presidente, Commissioni con funzioni consultive per l'esame di problemi tecnici, economici, legislativi ed altro, o attinenti a segmenti specifici del Sistema organizzativo.

2. Possono essere chiamati a far parte di tali Commissioni anche esperti estranei al sindacato.

## Articolo 22

### Disposizioni generali sulle cariche e sul funzionamento degli organi

1. Tutte le cariche hanno la durata di cinque esercizi sociali. La durata delle cariche si intende comunque automaticamente adeguata a quella prevista dallo statuto della Federalberghi.

2. La carica di Presidente non può essere ricoperta per oltre due mandati completi e consecutivi. Si intende rivestita per l'intera durata del mandato la carica che sia stata ricoperta per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

3. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso documentato delle spese, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive alle riunioni di un organo comporta la decadenza dalla carica.

5. La perdita del requisito di socio comporta l'immediata decadenza da ogni carica.

6. A fronte di ragioni di necessità o di urgenza, le riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori possono tenersi anche mediante sistemi di comunicazione a distanza o mediante

consultazione scritta, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati. Le relative modalità sono definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

## Articolo 23

### Contrattazione collettiva

1. L'eventuale stipulazione di contratti e accordi collettivi territoriali spetta al Sindacato, che vi provvede, previa consultazione del Consiglio Direttivo, mediante un'apposita Commissione presieduta dal Presidente o da un suo delegato.
2. La Commissione sindacale è nominata dal Consiglio Direttivo ed opera su suo mandato e secondo le sue direttive.
3. La stipulazione di eventuali contratti o accordi collettivi dovrà avvenire in coerenza con gli indirizzi di politica sindacale della Federalberghi, cui compete la loro ratifica.

## Articolo 24

### Il direttore

1. Il direttore generale di Federalberghi o un suo delegato svolge le funzioni di direttore del sindacato.
2. Il direttore:
  - a) coadiuva il Presidente e gli organi nell'esecuzione delle attività del sindacato;
  - b) è responsabile del funzionamento della struttura operativa;
  - c) esercita, su delega del Presidente, i poteri necessari per la gestione ordinaria del sindacato;
  - d) partecipa con voto consultivo alle riunioni di tutti gli organi collegiali del sindacato;
  - e) può rappresentare, su incarico del Presidente, il sindacato nei rapporti esterni.

## Articolo 25

### Struttura operativa

1. Il sindacato si avvale, per lo svolgimento della propria attività, delle strutture operative dei soci, della Federalberghi e delle diverse componenti del sistema organizzativo federale, definendo a tal fine convenzioni ed accordi di cooperazione.
2. Il sindacato può altresì dotarsi di una struttura propria, con delibera del Consiglio Direttivo che indicherà i mezzi per farvi fronte. Al Consiglio Direttivo compete altresì l'adozione dei provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale, alle assunzioni ed ai licenziamenti, nonché all'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale stesso.

## Articolo 26

### Fondo comune

1. Il fondo comune del Sindacato è costituito:
  - a) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
  - b) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
  - c) dai contributi a carico dei soci;
  - d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore del sindacato e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo in favore del sindacato stesso.
2. Con il fondo comune si provvede alle spese del sindacato.
3. Il Consiglio Direttivo determina le modalità per la erogazione delle spese, per gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economico - finanziaria del fondo comune.
4. Durante la vita del sindacato non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione. nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. In caso di scioglimento del sindacato per qualunque causa, l'intero patrimonio deve essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## Articolo 27

### Contributi associativi

1. I soci sono tenuti a versare al sindacato un contributo, la cui misura annua è stabilita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. I soci del sindacato che esercitino o rappresentino attività turistico ricettive sono inoltre tenuti a contribuire al sistema organizzativo federale nella misura e con le modalità previste ai diversi livelli associativi.
3. L'esercizio dei diritti sociali è condizionato al pagamento dei contributi associativi dovuti a tutti i livelli associativi.
4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di promuovere tutte le iniziative legali per il recupero dei crediti nei confronti degli associati inadempimenti.
5. I contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione, fatta eccezione per gli obblighi di legge.

## Articolo 28

### Bilancio preventivo - Rendiconto consuntivo

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Per ciascun esercizio finanziario sono compilati il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea insieme con le Relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo con le relazioni dovranno essere tenute a disposizione dei soci, presso la sede sociale, a partire dal quindicesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

## Articolo 29

### Conciliazione delle controversie

1. In caso di controversie insorte all'interno del Sindacato, dopo un tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, il Consiglio Direttivo - deliberando a maggioranza – può deferire al Collegio dei Probiviri della Federalberghi.

## Articolo 30

### Principi generali

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile nonché le leggi speciali sulle associazioni sindacali e, in mancanza, le norme dello statuto e del codice etico della Federalberghi e i principi generali di diritto che regolano la materia.

2. La denominazione "Federalberghi Terme" ed i relativi marchi, logotipi e segni distintivi sono utilizzati su autorizzazione della Federalberghi, che ne mantiene l'esclusiva titolarità.